

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(All. "A" della direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Titolo del provvedimento: Decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione.

Amministrazione proponente: Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia e dell'economia e delle finanze

Referente ATN: Ufficio III dell'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il provvedimento introduce disposizioni d'urgenza volte ad assicurare, con riferimento alle prossime consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2023, la massima partecipazione possibile degli elettori alle consultazioni elettorali e referendarie.

Si descrive di seguito il contenuto del provvedimento:

- l'**articolo 1** dello schema prevede che le operazioni di voto per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2023 si svolgano, in deroga all'articolo 1, comma 399, della legge n. 147 del 2013, oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;
- l'**articolo 2** individua la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dal provvedimento, quantificati in euro 4.586.150;
- l'**articolo 3** disciplina l'entrata in vigore del medesimo.

L'intervento è coerente con il programma di Governo. Il testo consente di assicurare l'esercizio del diritto, costituzionalmente garantito, alla libera partecipazione alle consultazioni elettorali e referendarie, con costi ritenuti adeguati e sostenibili in relazione ai benefici attesi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il decreto-legge prevede, **in deroga alla normativa vigente**, che le operazioni di voto per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2023 si svolgano, oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

A tale riguardo, il vigente **articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147**, stabilisce che, a decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

Il quadro normativo di riferimento comprende, inoltre, le seguenti disposizioni, così come novellate dal citato articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”*;
- articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante *“Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”*;
- articoli 2, primo comma, lettera c), e 5, primo comma, lettera b) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, recante *“Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 197”*;
- articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante *“Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”*.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento deroga - limitatamente all’anno 2023 - alla disciplina vigente, così come descritta al precedente punto n. 2).

Il decreto-legge dispone, altresì, l’incremento del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum, iscritto presso lo stato di previsione del MEF. In proposito, **l’articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449**, stabilisce che, con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma dell’articolo 17 della legge 23

aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, e dell'articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono a carico dello Stato.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Il ricorso al decreto legge infatti non incide sulla legislazione elettorale in senso stretto (vedi sentenza della Corte costituzionale n.161 del 1995) ma incide sulla c.d. legislazione elettorale di contorno. Tale intervento, quindi, non ricade nel divieto ricavabile dall'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, nella parte in cui dispone che il Governo non può, mediante un decreto-legge, provvedere nelle materie indicate dall'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, che rimette all'ordinario procedimento delle Camere l'adozione di disegni di legge in materia elettorale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-regioni, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

Il provvedimento proposto non incide su aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

La peculiarità della materia non fa derivare procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il presente provvedimento non apporta alcun intervento di novella a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

Per quanto concerne gli effetti derogatori, il provvedimento - prevedendo che le operazioni di voto per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2023 si svolgano, oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 – deroga, per l'anno 2023, all'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale ha stabilito che, a decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

Conseguentemente, l'effetto derogatorio si estende, mediatamente, alle succitate disposizioni, già modificate in virtù del citato articolo 1, comma 399, della legge 147/2013:

- articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
- articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
- articoli 2, primo comma, lettera c), e 5, primo comma, lettera b) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240;
- articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti provvedimenti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o documenti statistici.